




Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Gabicce Mare

COMMERCIO AL MINUTO

**SALDI - VENDITE PROMOZIONALI -
VENDITE DI LIQUIDAZIONE**

PUBBLICITA' DEI PREZZI.

A cura della Dott.ssa Giovanna Prioli
Responsabile del I Settore – Affari Generali
Responsabile S.U.A.P.
del Comune di Gabicce Mare




Per **VENDITE STRAORDINARIE** si intendono le **vendite di fine stagione (saldi)** e le **vendite di liquidazione**, ossia le vendite con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, per l'acquisto dei propri prodotti.

- Tali vendite devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

VENDITA DI FINE STAGIONE


Dal _____ al _____

- 
- Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

es: Prezzo intero: euro 100,00


Sconto 20%

Prezzo scontato: euro 80,00

- 
- Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Es. profumi: prezzo max € 20,00 – prezzo min € 5,00

- Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

- 
- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
 - E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
 - E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.
 - L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.




Vendite di fine stagione


- Per **VENDITE DI FINE STAGIONE** si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
- Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.
- La Regione Marche annualmente stabilisce **i periodi in cui è possibile effettuare le vendite di fine stagione.**
- **L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di fine stagione almeno cinque giorni prima della data d'inizio, specificandone la durata.**



Vendite di liquidazione

- Le **VENDITE DI LIQUIDAZIONE** sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di:
 - cessazione dell'attività commerciale,
 - cessione dell'azienda o dell'unità locale,
 - trasferimento dell'azienda in altro locale,
 - trasformazione o rinnovo dei locali,
 - per un periodo non eccedente le tredici settimane.
- Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.


- 
- **L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.**
 - E' vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.


- 
- Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e ***in caso di cessazione*** di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.
 - Nei ***casi di trasformazione o rinnovo dei locali***, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.
 - ***Nell'ipotesi di cessazione dell'attività***, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.



Vendite promozionali

- Le **VENDITE PROMOZIONALI** sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
- Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. Tale prescrizione non si applica al settore alimentare.


- 
- La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
 - E' vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

- 
- Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
 - **L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio**



Publicità dei prezzi

- Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato e di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato mediante l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo all'interno dell'esercizio.
- Nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni.

- 
- Quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
 - Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.



SANZIONI

- Per violazione delle sopra indicate disposizioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.